



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-05 - Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentare

**Oggetto: Presenza confermata in Sardegna del virus ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) - Definizione di una nuova area delimitata ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 della Commissione del 25 maggio 2023**

**IL DIRETTORE**

**VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

**VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 41 della Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, che attribuisce le competenze in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale presso il quale è collocato il Servizio Fitosanitario Regionale previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, all'interno del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentari;

**VISTA** la determinazione n. 1154, prot. n. 27114 dell'1.12.2023 con cui ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L. R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificato dall'art. 104 della L.R. 23 ottobre 2023 n. 9, che dispone che le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari della Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale siano esercitate dal Dott. Gianni Ibbà;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143 /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74 /647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33CE del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, concernente le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 della Commissione del 25 maggio 2023 che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191;

**VISTA** la determinazione n. 944, Prot. Uscita n. 22544 del 09.11.2022: Presenza confermata in Sardegna del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus). Definizione dell'area delimitata ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell'11 agosto 2020 così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1809 della Commissione del 13 ottobre 2021;

**VISTA** la determinazione n. 907, Prot. Uscita n. 23564 del 24.10.2023: Presenza confermata in Sardegna del virus ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) - Definizione dell'area delimitata ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 della Commissione del 25 maggio 2023;

**PRESO ATTO** che il Servizio Fitosanitario Regionale della Sardegna svolge le indagini fitosanitarie sul proprio ambito territoriale di competenza in applicazione a quanto previsto dal Piano nazionale di indagine sugli organismi nocivi delle piante 2024, predisposto in applicazione dell'articolo 27, comma 4, del Decreto legislativo 2 febbraio, n.19;

**PRESO ATTO** che nel corso delle indagini sul territorio regionale avviate nel 2024 è stata rilevata la presenza del virus ToBRFV su coltura di pomodoro in un'ulteriore serra di produzione finora considerata in zona indenne rispetto alla presenza del virus, su un totale di tre campioni vegetali risultati positivi a seguito delle analisi svolte dal laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario regionale collocato presso l'Agenzia regionale Agris (Rapporto di prova n. 6/2024);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**PRESO ATTO** del risultato positivo delle analisi svolte dal laboratorio e delle misure da adottare per impedire l'introduzione e la diffusione del virus ToBRFV stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 6.2, lettera a), del Reg. (UE) 2023/1032 in caso di presenza dell'organismo nocivo specificato in siti di produzione dotati di protezione fisica, l'area delimitata è costituita almeno dal sito di produzione in cui è stato rilevato l'organismo nocivo specificato;

**PRESO ATTO** della necessità di istituire l'Area delimitata corrispondente al sito (serra di produzione) in cui è stato rilevato l'organismo nocivo specificato;

**CONSIDERATA** la necessità, ai sensi dell'art. 6.3, lettera b), del Reg. (UE) 2023/1032 di impartire specifiche disposizioni e prescrizioni fitosanitarie a carico dei proprietari o conduttori a qualunque titolo dei siti di produzione in cui sono state riscontrate le positività a ToBRFV;

**DETERMINA**

**ART. 1** Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

**ART. 2** Ai sensi dell'articolo 6, punto 2, lettera a), del Regolamento di esecuzione (UE) 2023 /1032 della Commissione del 25 maggio 2023, è istituita l'area delimitata "AD\_1\_2024\_TOBRFV\_RAS", cartograficamente rappresentata nell'allegato 1 alla presente determinazione, la cui estensione corrisponde alla superficie della serra di produzione dotata di protezione fisica in cui è stato rilevato l'organismo nocivo ToBRFV:

AD\_1\_2024\_TOBRFV\_RAS: 38.971149 N – 8.969155 E – Superficie serra: 2.500 m<sup>2</sup>

**ART. 3** A carico del proprietario o conduttore a qualunque titolo del sito di produzione corrispondente all'area delimitata di cui all'articolo 2, stante le positività riscontrate e la necessità di provvedere affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l'organismo nocivo specificato, trattandosi di sito destinato alla produzione di frutti specificati di cui all'articolo 6.3, lettera b) del Reg. (UE) 2023/1032, si dispone:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

a) di applicare specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari nel sito di produzione di cui all'area delimitata, ai materiali e ai mezzi di imballaggio e di trasporto dei frutti, al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo specificato a colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione;

b) di rimuovere e distruggere tutte le piante dal sito di produzione, almeno alla fine del periodo di coltivazione. La rimozione deve essere effettuata in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell'organismo nocivo specificato e di darne comunicazione al Servizio fitosanitario Regionale della Sardegna.

Le specifiche relative alle disposizioni di cui al presente articolo sono comunicate ai soggetti interessati dal Servizio Fitosanitario Regionale della Sardegna.

**ART. 4** Il presente provvedimento è trasmesso dal Servizio Fitosanitario Regionale della Sardegna al proprietario o conduttore a qualunque titolo del sito di produzione di cui all'articolo 2.

**ART. 5** Il presente provvedimento è trasmesso per conoscenza all'Assessore e al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

**ART. 6** La presente Determinazione è pubblicata nel sito ufficiale della Regione all'indirizzo: [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

**Il Direttore del Servizio**

***Ai sensi dell'art. 30, comma 4 – L.R. 31/1998***

**Gianni Ibba**